



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Guida alle novità della riforma Madia e ai nuovi termini liquidazione tfs/tfr

Mobilità obbligatoria e volontaria e mansioni dei dipendenti della pubblica amministrazione

E' possibile da parte delle amministrazioni, ricoprire i posti vacanti attraverso passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni, ma viene confermata la necessità dell'assenso dell'ente di appartenenza. In ogni caso è necessario che vengano prefissati preventivamente i criteri di scelta e che si proceda a pubblicare per almeno trenta giorni sul sito istituzionale un apposito bando che identifichi posti, qualifiche, requisiti. Solamente nel contesto dei trasferimenti tra ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici -e solo in via sperimentale- scompare il via libera dell'amministrazione di appartenenza, ma solamente a determinate condizioni. Presso la funzione pubblica verrà istituito un portale per favorire l'incontro tra domanda e offerta. Sono, inoltre, introdotte regole speciali per lo spostamento dell'attività dei dipendenti appartenenti a medesime unità produttive. La mobilità può diventare "obbligatoria" per il personale in soprannumero e il cui trasferimento, comunque entro i 50 chilometri, sia funzionale al comparto che accoglie il lavoratore. A tal fine vengono stanziati 15 milioni di euro per l'anno in corso e 30 milioni per il prossimo. Il personale in soprannumero, inoltre, viene collocato in disponibilità per un periodo di due anni con una retribuzione pari all'80% dello stipendio. Al fine di aumentare le occasioni di reimpiego, è prevista la possibilità da parte dei soggetti di chiedere, nei sei mesi antecedenti la scadenza del biennio, la ricollocazione nell'ambito dei posti vacanti in organico anche in qualifica, posizione economica o categoria inferiore. L'avvio di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato o determinato per più di un anno è subordinata all'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità, il quale, peraltro, può essere assegnato (con sospensione del termine massimo di due anni) in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta.

Trattenimento in servizio

Stop definitivo alla possibilità di rimanere in servizio per un biennio una volta raggiunti i limiti di età. Anche se la norma opera immediatamente solo per i trattenimenti già disposti e non ancora efficaci al 25 giugno 2014, i quali devono essere revocati. Quelli già in essere continuano a spiegare gli effetti, ma solo fino al 31 ottobre prossimo. Disposizioni meno rigide sono previste per alcune categorie (militari, avvocati dello stato, magistrati) per i quali il trattenimento in servizio in essere hanno efficacia fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla loro scadenza originale, se antecedente. Inoltre in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche

amministrazioni viene precisato che per procedere in tal senso i dipendenti devono aver maturato i 40 anni di servizio, se hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011. Dopo tale data, valgono i requisiti previsti dal DL 201/11 che per il 2014 sono fissati in 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. La norma non può essere utilizzata nel caso il dipendente abbia meno di 62 anni e, dunque, sia soggetto alla penalizzazione o rischi di essere soggetto.

Distacchi, permessi sindacali

Dal 1 settembre 2014 dimezzamento dei permessi e distacchi sindacali.

Nuovi termini liquidazione del TFR/TFS.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 484 e 485, ha introdotto nuove norme in tema di pagamento dei Trattamenti di fine servizio/Trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai pagamenti relativi alle cessazioni dal servizio che decorrono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla predetta data.

Pertanto, ai dipendenti pubblici destinatari di detta norma, i TFS/TFR vengono corrisposti:

- **in unica soluzione**, se l'importo da erogare, al lordo delle relative trattenute fiscali, è inferiore o pari a € 50.000;
- **in due rate annuali**, se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a € 50.000 ma inferiore a € 100.000 (in tal caso la prima rata è di € 50.000 e la seconda è pari alla parte rimanente);
- **in tre rate annuali** se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o superiore a € 100.000 (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a € 50.000 e la terza è pari alla parte rimanente).

Il secondo e il terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

I nuovi termini di pagamento dei TFS/TFR sono i seguenti:

<u>Motivo cessazione</u>	<u>Termini</u>
Pensione di vecchiaia e/o limiti di età ordinamentali	12 mesi
Limiti di servizio / Risoluzione unilaterale	12 mesi
Pensione anticipata	24 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi
Destituzione / Licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi
Decesso e inabilità entro	105 gg.

Decorsi i suddetti termini, l'INPS deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi o 27 mesi) sono dovuti gli interessi. Mentre

nel caso di **decesso e inabilità**, l'amministrazione è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione; l'INPS, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

I dipendenti pubblici che, pur cessando dal servizio dal 01/01/2014, avevano maturato entro il 31/12/2013 i requisiti per il pensionamento, rimangono destinatari della vecchia normativa, che prevede i pagamenti dei TFS/TFR secondo la seguente rateizzazione:

- in unica soluzione se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a € 90.000;
- in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a € 90.000, ma inferiore a € 150.000. In questo caso la prima rata da liquidare è pari a € 90.000 e la seconda è pari all'importo rimanente;
- in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a € 150.000. In questo caso la prima rata da liquidare è pari a € 90.000, la seconda è pari a € 60.000 e la terza è pari all'importo residuo.

Il secondo e il terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

I termini di pagamento dei TFS/TFR, per chi ha maturato i requisiti, sono i seguenti:

<u>Motivo cessazione</u>	<u>Termini a regime</u>	<u>Termini con deroga</u> <i>L. n. 148/2011 (requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011)</i>	<u>Termini con deroga</u> <i>L. n. 148/11 (requisiti per la pensione di anzianità con "quota maturati entro il 12/08/11 ovvero il 31/12/2011)</i>
Pensione di vecchiaia e/o limiti di età ordinamentali	6 mesi	entro 105 gg.	6 mesi
Limiti di servizio / Risoluzione unilaterale	6 mesi	entro 105 gg.	6 mesi
Pensione anticipata	24 mesi	entro 105 gg.	6 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi		
Destituzione / Licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi		
Decesso e inabilità	entro 105 gg.	entro 105 gg.	entro 105 gg.

Decorsi i suddetti termini, l'INPS deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 9 mesi o 27 mesi) sono dovuti gli interessi. Mentre nel caso di **decesso e inabilità**, l'amministrazione è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione; l'INPS, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

Roma, 1 luglio 2014.

Cordialità e saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia